

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di

N. vol. delle denunzie

Art. del campione unico

(§ 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritt (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell'I. A. C. P.

dimorant e (2) Brindisi Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra ess o denunziant e (3) ed il

Sig. GIANNOCARO Bartolomeo

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10-8-1959

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 1/c del 5° lotto

di Case Popolari nel Comune di FASANO

Durata della locazione: dal 10-8-1958 al 10-8-1960

Corrispettivi pattuiti: L. 5.440 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 22 AGO. 1959



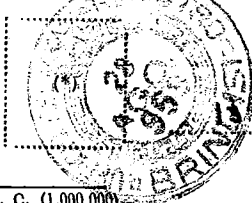
IL DENUNZIANTE (7)

IL PRESIDENTE

(Comm. Com.te Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, addì 28 AGO. 1959 19 al N. 174

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire 10000



IL PROCURATORE

G. DI NESTO

Giovanni Calasso

(*) Bollo a calendario.

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

e) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le sopratasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse sopratasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I):

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e caricate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

di

N. vol. delle denunzie

Art. del campione unico

I sottoscritti (1) Com.te Ubaldo

 (§ 47 ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore.

dell' I. A. C. P.

(2) Dimora di ciascuno.

dimoranti (2) Brindisi Via Casimiro, 9

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi o denunzianti (3) ed il

Sig. Gaetano Bartolomeo

(4) Hanno avuto oppure avranno.

convenzioni che (4) hanno avuto

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

esecuzione col giorno (5) 10-8 19 58

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 11/e del 5° lotto
di Case Popolari nel Comune di Jesano

Durata della locazione: dal 10-8-1958 al 10-8-1959

Corrispettivi pattuiti: L. 5.440 mensili anticipate. 68.280

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 27 Agosto 19 58.

IL DENUNZIANTE (7)

IL PRESIDENTE

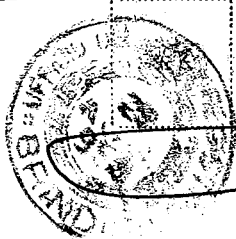
(Com.te Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, addì 29 AGO. 1958 al N. 1109

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire 1109

(*) Bollo a calendario.

IL PROCURATORE



Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le sopratasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse sopratasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

In esenzione di tassa o bollo
(art. 10 della Legge n. 1303)

MODULARIO
F. - Tasse - 2

In caso d'uso
è applicabile la tassa
di bollo sui bolli
Legge sul Bollo
(nota)

Esemplare da restituire al denunziante

MOD. 1-bis

Tasse e Imp. Ind. sugli affari

Normale 140 Boll. Off. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

N. vol. delle denunzie
Art. del campione unico
N. 47, ultimo capoverso della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

- (1) Cognome, nome e paternità del denunziante o dei denunzianti e indicazione se il denunziante è il locatore o il conduttore
- (2) Dimora di ciascuno.
- (3) Fra essi denunzianti o denunziante in proprio oppure per conto di (cognome, nome, paternità e domicilio del conduttore, o del locatore) ed i signori (cognome, nome, paternità e domicilio delle altre parti contraenti).
- (4) Hanno avuto oppure avranno.
- (5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).
- (6) Particolareggiata ed estimativa dichiarazione delle convenzioni, escluse le indicazioni non preordinate al solo scopo della liquidazione della tassa (normale 73 del 1907).
- (7) Firma del denunziante e dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritti o (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente
dell' I. A. C. P.

dimoranti e (2) Brindisi - Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi o denunzianti e (3) ed il

Sig. GIANNOCCARO BARTOLOMEO

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 - 8 19 62

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locare: Appartamento n. ^{C/1} ~~511~~ del 5° lotto
di Case Popolari nel Comune di FASANO

Durata della locazione: dal 10 - 8 - 1962 al 10 - 8 - 1963

Corrispettivi pattuiti: L. 5644 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in eseguitamento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 27 Agosto 1962

I DENUNZIANTE (7)
IL PRESIDENTE

(Com.te Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, addì 19 al N. 2796

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire *Sei mila e 440*

IL CASSIERE

(*) Bollo a calendario.

IL DIRETTORE
IL DIRETTORE REGGENTE
(Don. Davide Fasano)

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono.....

o) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di
N. vol. delle denunce
Art. del campione unico

(1) 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritt^o (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell' I. A. C. P.

dimorant^e (2) Brindisi - Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le sequen-

convenzioni fra ess^o denunziant^e (3) ed il

Sig. GIANNOCARO Bartolomeo

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 - 8 1960

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

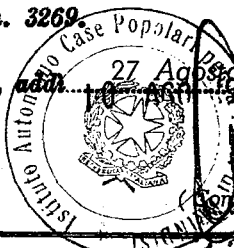
Designazione delle cose locate: Appartamento n. 1/C del 5° lotto
di Case Popolari nel Comune di FASANO

Durata della locazione: dal 10 - 8 - 1960 al 10 - 8 - 1961

Corrispettivi pattuiti: L. 5.440 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge di
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 27 Agosto 1960



I DENUNZIANTE (7)
IL PRESIDENTE

(Com.te Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, addì 22 AGO 1960 al N. 22

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire

(*) Bollo a calendario.

IL DIRETTORE

(*)

Art. 79.

La denunzia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denunzia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denunzia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denunzia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denunzia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete ed impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.



CITTA' DI FASANO

PROVINCIA DI BRINDISI

15864

RECORDED

IL SINDACO

dalle risultanze del registro di popolazione

CERTIFICA

Che il Sig. GIANNOCCARO Bartolomeo = nato in FASANO il 26 Mar-
zo 1930 = ha la sua residenza in questo Comune dal 29.9.1953

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

In fede si rilascia in carta libera uso assegnazione alloggio Case Popo-
lari =

li 21 Maggi



IL SINDACO

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

= = = =

Prot.n. 1162
Ufficio Amm.vo

17 OTT. 1957

Brindisi, 11

AL SIG.

Gianmeco Bartolomeo
VIA for la felva - Loto 5° sala c/1
Fasano
=====

OGGETTO: Invio contratto di locazione.-

Si trasmette, allegato alla presente, copia del contratto di locazione relativo all'appartamento da V.S. tenuto in fitto. =

IL PRESIDENTE
(Comm. Com. te Ubaldo VALLARINO)

Ubaldo Vallarino



MUNICIPIO DI FASANO

PROVINCIA DI BRINDISI

Via. ROMA n. 141 N.

SITUAZIONE DI FAMIGLIA

N. d'ordine	COGNOME E NOME	Luogo di nascita	Data di nascita	Relazione di parentela col capo famiglia	Stato Civile	Professione
1	GIANNOCCARO Bartolomeo	FASANO	26.3.1930	C.F.	coniug.	é Radiotecnico
2	PINTO Palma	""	16.2.1931	moglie		casalinga
3	GIANNOCCARO Filomena	""	25.4.1957	figlia		
4	////					
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						

Rilasciato a richiesta

GIANNOCCARO Bartolomeo

per

assegnazione case popolari

IL COMPILATORE

Fasano, li 17 maggio 1957 195

L'UFFICIALE DI ANAGRAFE
IL SINDACO
(Luigi Pope)



UFFICIO DISTRETTUALE IMPOSTE DIRETTE
OSTUNI

Visto Negativo

23 MAG. 1957

Ostuni,



IL DIRETTORE DI 2^a CL.

[Handwritten signature]

Rilasciato ESCLUSIVAMENTE

per uso di *alloggi =*

385238

FASANO, li 21 Maggio 1957 =

All'Ente Autonomo Case Popolari

BRINDISI

Il sottoscritto GIANNOCCARO Bartolomeo di Giambattista = da FASANO =

dichiara e attesta

sotto la sua personale responsabilità di avere in fitto una casa nel=
l'abitato di Fasano alla Via Roma n. 114 = di proprietà di Giannoccaro Giam=
battista =

Detta casa è occupata dallo scrivente sin dal 1° Gennaio 1955 =

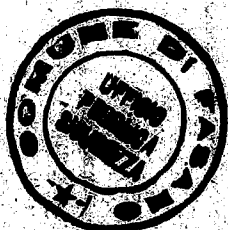
In fede

Giannoccaro Giambattista

Giannoccaro Bartolomeo

COMUNE DI FASANO
PROVINCIA DI BRINDISI

VISTO: si dichiara autografa la firma
del Sig. Giannoccaro Bartolomeo
FASANO, li 21 Maggio 1957 =



IL SINDACO

= Dr. Florindo Perrini =

[Handwritten signature of Dr. Florindo Perrini]

[Handwritten signature]

MUNICIPIO DI FASANO

PROVINCIA DI BRINDISI

RICHIESTA DI CERTIFICATO

19834
N.°
Diritti segret. L.
Diritti segret. L.
L'ECONOMO

Al nome di GIANNOCCARO Bartolomeo

(di o fu) Giambattista e (di o fu) MICELI Filomena

nat. il 26 marzo 1930 19 in FASANO

circondario (o stato di)

si chiede il certificato (generale, penale o di capacità civile)

per uso assegnazione case popolari

Fasano, 17 maggio 1957 19

Ilmo Procuratore della Repubblica
BRINDISI



Ufficiale dello Stato Civile

LUIGI PEPE

TRIBUNALE DI BRINDISI

CASELLARIO GIUDIZIALE

Certificato

3106

Si attesta che in questo Casellario giudiziale al nome suindicato risulta:

(Segnare le decisioni in ordine cronologico, indicando per ciascuna: 1. la data; 2. il magistrato che la pronunziò sua sede; 3. il dispositivo o il provvedimento; 4. per le decisioni penali, il titolo del reato con le aggravanti o diminuenti, e indicando se tentato o mancato e se continuato, 5. gli articoli di legge applicati ovvero: NULLA).

NULLA

22 MAG 1957

Ilmo



IL SEGRETARIO

Pino Damiana

FASANO, li 22 Maggio 1957 -

Spett.le

ENTE AUTONOMO CASE POPOLARI

BRINDISI

ALLENCO IN DUBBIE COPIA, CHE SI TRASMETTONO, PER L'ASSEGNAZIONE DI UN ALLOGGIO
DI VARI CENNI AGGIUNTI CORRISPONDENTI A VARI CINQUE -

GIANNACCARO BARTOLOMEO - In possesso di licenza a POSTO FISSO per la vendita al
pubblico di RADIO - TELEVISORI - MATERIALI MATERICO ECC. -

- (*) - Situazione di famiglia - vietata dall'Ufficio Distrettuale di Ostuni -
- (*) - Gerarchia di residenza nel Comune di almeno TRE anni
- (*) - Gerarchia Familiare
- (*) - Richiesta di licenza di trovarsi in almeno due anni dalla data del presente
manifesto, nell'abitazione attualmente occupata -
- (*) - Taglia licenza di A-100 - intestata all'Ente Autonomo Case Popolari di Brindisi -

Giannaccaro Bartolomeo

VISTO. Si dichiara

autografa la firma

Giannaccaro

Sig. _____

Bartolomeo - negoziante FASANO

Fasano, li 25 Maggio 1957

IL SINDACO

Carriani



FASANO, li 22 Maggio 1957 =

Spett./le

ENTE AUTONOMO CASE POPOLARI

BRINDISI

ELENCO IN DUPLICE COPIA, CHE SI TRASMETTONO, PER L'ASSEGNAZIONE DI UN ALLOGGIO
DI VANI TRE ED ACCESSORI CORRISPONDENTI A VANI CINQUE =

GIANNOCCARO BARTOLOMEO = In possesso di licenza a POSTO FISSO per la vendita al
pubblico di : RADIO = TELEVISORI = MATERIALE ELETTRICO ECC. =

- 1°)- Situazione di famiglia = vistata dall'Ufficio Distrettuale di Ostuni =
- 2°)- Certificato di residenza nel Comune di almeno TRE anni
- 3°)- Certificato Penale
- 4°)- Dichiarazione attestante di trovarsi da almeno due anni dalla data del presente
manifesto, nell'abitazione attualmente occupata =
- 5°)- Vaglia Bancario di L.500 = intestato all'Ente Autonomo Case Popolari di Brindisi=

Giannoccaro Bartolomeo

VISTO. e dichiara

autografa la firma
del Sig. Giannoccaro

Bartolomeo - negoziante FASANO =

Fasano, li 25 Maggio 1957

IL SINDACO



21/5/57
14
FASANO, li 23 Maggio 1957 =

Spett/le

ENTE AUTONOMO CASE POPOLARI

B R I N D I S I

Il sottoscritto GIANNOCCARO BARTOLOMEO di Giambattista = nato in FASANO =
ivi residente con domicilio in Via Roma n.114 = di professione Negoziante, in
possesso di licenza a POSTO FISSO per la vendita al pubblico di RADIO = TELEVI-
SORE = MATERIALE ELETTRICO Ecc. presa visione del manifesto affisso all'Albo
 Pretorio del Comune

c h i e d e

di ottenere in locazione un alloggio di N. 3 vani utili ed accessori
corrispondenti a N. 5 (Cinque) vani = come da bando di concorso indetto da
codesto Ente in data 9 Maggio 1957 =

Sicuro, del vostro benevole accoglimento, sentitamente ringrazia
e ossequia . =

Giannoccaro Bartolomeo

VISTO: Si dichiara

autografa la firma

del Sig. Giannoccaro

Bartolomeo = negoziante FASANO

Fasano, li 25 Maggio 1957 =

IL SINDACO



ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----0000000000-----

Prot. n. 574
Ufficio Amm. vo

Brindisi, lì 9 SET. 1957

AL SIG.

Giuseppe Bartolomeo

VIA

Roma

N° 114

Falano

RACCOMANDATA

OGGETTO: Assegnazione di alloggio in locazione.-

In accoglimento della Sua istanza, comunico che Le è stato concesso un alloggio in locazione nello stabile, di proprietà di questo Istituto, sito in via Per la Selva lotto 5° scala 2 interno 1.

Detto alloggio è composto di vani utili 2 oltre gli accessori equivalenti a vani legali 4,00.

La invito, pertanto, a presentarsi nella sede di questo Istituto, via Casimiro n. 9 per la stipula del relativo contratto. =

Preventivamente, però, dovrà munirsi di un assegno bancario intestato al "Presidente dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi", per l'ammontare di L. 25.496 come appresso devute:

a) - mensilità di fitto e servizi dal	<u>10 SET 1957</u>	al	<u>10 OTT 1957</u>
	<u>L. 1.160</u>	vano x vani	<u>-4,00</u>
		£.	<u>5.440 =</u>
b) - canone consumo acqua normale		"	<u>450. =</u>
c) - contributo nelle spese di illuminazione scale		"	<u>70. =</u>
d) - deposito cauzionale (pari a 3 mensilità di fitto)			<u>18.372 =</u>
e) - deposito spese contrattuali		£.	<u>1.000. =</u>
f) - I.G.E. 3% su a)		"	<u>164 =</u>
			<u>25.496 =</u>
	T o t a l e	£.	<u>25.496 =</u>

In sede di contratto Le saranno indicate la data e l'ora di consegna dell'alloggio. =

Non presentandosi entro il 16 SET 1957 corrente, sarà dichiarata rinunciataria dell'appartamento. =

IL PRESIDENTE
(Com. te Ubaldo VALLARINO)

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----ooOoo-----

di pret. 3098

Brindisi

7 MAG 1962

F: Amm.vo

RACCOMANDATA R.R.

IL SIG.

Gianmario Cristoforo
Lotto 5° Teat. E - Lot. 1° Imperatore
Feraro

OGGETTO: Disdetta per mancata regolarizzazione contabile del cano-
ne di locazione.

Con circolare in data 10 AGO 1961 V.S. veniva in-
formata che, a partire dal 10.10.1961, il canone di fitto
dell'appartamento da Voi occupato veniva ridimensionato
e perequato nella misura in quella circolare segnalata, in
relazione alla capatura e alle dimensioni, ed in forza delle
disposizioni legislative e ministeriali ivi riportate.

22 GEN 1962

Con susseguente raccomandata r.r. in data,
questo Istituto ripeteva la richiesta e lamentava la Nostra
inadempienza, con avvertimento che, qualora essa fosse perdu-
rata, si sarebbe proceduto alla disdetta del Contratto di
locazione.

Pertanto, con la presente - a norma del Capo 3° del
Contratto di locazione - si diffida V.S. a voler lasciare
libero e sgombero da persone e cose l'appartamento locato -
Vi entro le ore 12 del 10.8.1962, e a consegnare le chiavi
all'incaricato di questo Istituto che provvederà alla veri-
fica dello stato dell'immobile, addebitandoVi le spese e i
danni che derivassero da ogni eventuale cattiva manutenzio-
ne e da qualsiasi altra causa sorta per Vostro fatto e
colpa, ammenocchè non vogliate regolarizzare la Vostra po-
sizione contabile entro e non oltre il 10 Luglio 1962.

IL PRESIDENTE

(Comm. Com.te Ubaldo G. VALLARINO)

PA/MI/ta. -

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

RACCOMANDATA R.R.

Al Sig. GIANNOCCLARO Butalomo
Lotto 5^a Scala C Int. 1
Via per Taranto
FASANO

Oggetto: Regolarizzazione contabile canone di locazione.

Questo Istituto, per deliberazione Consigliare, con circolare pari oggetto, informava la S.V. che, in sede di redazione del piano finanziario dei canoni di locazione, aveva disposto per l'aggiornamento di detto canone di locazione per ragioni tecnico-contabili e comunicava, quindi, il nuovo canone di fitto dovuto a partire dal 10.10.1961.=

Dalla verifica contabile è risultato che la S.V. a tutt'oggi non ha ottemperato a quanto richiesto e, pertanto, questo Istituto la diffida ad effettuare il pagamento nella misura stabilita in detta circolare, avvertendola che in difetto, suo malgrado, promuoverà la disdetta del contratto di locazione che va a scadere con il 10.8.1962.=

La presente ha valore di diffida a tutti gli effetti di Legge.

IL PRESIDENTE

(Comm.Com.te Ubaldo G.VALLARINO)

P.S.: Si informa con l'occasione che a decorrere dal 10.12.1961 il fitto è di L. 6.481.00, in quanto è intervenuto l'aumento dell'I.G.E. da L.3% a L.3,30%.=



ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Prot. n. 7228

Brindisi, li 10-8-61

AL SIG. Giannocchino Bartolo

Lotto 5° Scala B Int. 1

Via in Taranto

Fianco

OGGETTO: Regularizzazione contabile canoni di locazione.

Da controllo contabile è risultato che l'ammortamento dell'alloggio condotto in locazione dalla S.V. è stato riportato, in sede di redazione del piano finanziario dei canoni di locazione, per un periodo di 50 anni anziché di 35, così come previsto dalle disposizioni di Legge vigenti in materia di edilizia popolare e sovvenzionata, nonché dalle istruzioni impartite dal Ministero dei LL.PP. con nota 6/5/1953, n. 3582.

Questo Istituto nel mentre non accampa alcun diritto di rivalsa sulle somme maturate nel periodo dalla assegnazione dell'alloggio a tutt'oggi, informa la S.V. che in ordine alle ragioni innanzi esposte è costretto a ridimensionare contabilmente il canone di ammortamento dell'alloggio, riportandolo agli anni 35, così come previsto, per cui, a partire dal 10-10-1961 il canone mensile risulterà di £. 1.441 per vano.

Si è anche provveduto a differenziare l'alloggio da Ella occupato attribuendo allo stesso un indice di caratura che ora corrisponde esattamente alla superficie occupata dalla S.V.. Sicché il suo alloggio risulta definitivamente di vani contabili 4.00 =

In conseguenza dei predetti adeguamenti il canone di fitto per l'alloggio da Ella occupato, da corrispondere dalla innanzi citata data, verrà a risultare in £. 6.464 come specificato nel seguente dettaglio:

a- Canone di locazione per fitti e servizi	
£ <u>1.441</u> vano per vani <u>4.00</u> £ .	<u>5.644</u>
b- Canone consumo acqua normale.....£ .	<u>500</u>
c- Contributo per illuminazione scale£..	<u>150</u>
d- I.G.E. 3% solo su a).....£.	<u>170</u>
	<u>6.464</u>

TOTALE LIRE

=====

Di quanto innanzi si da comunicazione a tutti gli effetti di Legge .

IL PRESIDENTE

Comm. Com.te Ubaldo G. VALLARINO)



PA/MI/ta.

5712
- 4 LUG. 1901
Al Sig. Presidente
dell'Istituto Autonomo Case Popolari
Brindisi

Fu risposta alla raccomandata A.R.
del 17.6.1980 - Prot. n. 5140

Oggetto. Alloggio popolare sito in Fano
- Corp. Ben Chiarini, n. 6. cit. 1.

Il sottoscritto Sig. Michele Bachione
travante e collega alla presente:

- 1) Situazione di famiglia, ai sensi dell'art. 1
- 2) Atto di notorietà dei beni di proprietà
come richiesto.

Il sottoscritto ha presente che non
ha potuto produrre prima i
documenti richiesti all'ufficio del
comune di Fano momento
in cui si era in attesa della
famiglia - e dopo numerose
volte che il sottoscritto si è recato
al comune - mi è stato prodotto
la situazione su modelli per uso
esclusivo famiglia - dopo questi
esiti con l'intervento del comune.

Fasano (Brindisi)

VIA FORCELLA, 79 - TEL. 713.200

Spett. ISTITUTO AUT. CASE POPOLARI

RACCOMANDATA

B R I N D I S I

I. A. C. P. - Brindisi

SPETT. N.

10024

25 NOV. 1966

Vi allego alla presente un assegno circolare di £ 5.000

Intesta all'Istituto Autonomo Case Popolari Brindisi, tale importo serve per le spese di registrazione alla quale faccio domanda a questo rispettabile istituto per il riscatto della casa che ho in fitte in Largo Don Minzoni n° 6.

Aspetto un vostro esito per la sistemazione di ogni cosa, a parte spedisce un vaglia come fitte di locazione un pò arretrato che per mancanza di tempo è stato trascurato.

In attesa di una vostra benevolenza distintamente vi saluto.

Allego un assegno circolare di £ 5.000 n° 22/316.534

BARTOLO GIANNOCCARO
Stazione di Servizio AUTO RADIO
FASANO DI PUGLIA
Via Forcella, 79 - Tel. 713.200

Giannoccaro
Paul

5. lotto C.P.
10 lotte C/1
FASANO

RA
435/24

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----000000==000000-----

Prot.N 10094

Brindisi, lì 14 DIC. 1966

AL SIG. GIANNACCARO Bartolo

RACCOMANDATA R.R.

5. km. (P. Sp. C/1 - Lungsan Minjoni, 6

FAJANO (BR)

Oggetto: D.P.R. 27.4.1962, n. 231

In dipendenza della istanza a suo tempo da Ella a
vanzata, tendente ad ottenere il passaggio a riscatto del-
l'alloggio sito in FAJANO Lotto 5 scala C/1
Via San Minjoni a suo tempo assegnatoLe in lo-
cazione semplice, si comunica che il prezzo definitivo di
cessione, anche in relazione alle recenti disposizioni di
legge di cui al D.P.R. 27/4/1962, n. 231 ascende a lire 1.033.900.

Detto importo potrà essere corrisposto in unica
soluzione oppure rateizzato in non oltre 20 anni con rate
mensili costanti al tasso di interesse del 5%.

Pertanto, per poter dare ulteriore corso alla pra-
tica é necessario che la S.V. comunichi con sollecitudine
le determinazioni che intende adottare in ordine a quanto
sopra ed in particolare dovrà precisare, in caso di scelta
di pagamento rateale, il numero degli anni.

Infine la S.V. terrà presente che per effetto del-
la stessa Legge questo I.A.C.P. non potrà prendere in esa-
me quelle domande che perverranno da inquilini in mora nei
confronti dell'Istituto a qualsiasi titolo.

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE

(Gr.Uff.Com.te U.G.VALLARINO)

PA/DV/gg/

L.A.C.P. - Brindisi

Fasano, 14/3/67

296

PROV. N.

15 MAR 1967

Spett./le Ist. Aut. Case Popolari

BRINDISI

RACCOMANDATA

La presente per sollecitarvi il passaggio a riscatto
del mio alloggio sito in Fasano lotto 5 scala c/I
Via Don Minzoni, Fasano.

Non avevo effettuato versamento di fitto il mese di
febbraio, ma oggi sono stato costretto a mezzo ~~vaglia~~
di conto corrente, postale, ^{a univale} la somma di £ 13.835, mese
di febbraio e marzo 67.

In attesa di una vostra a riscontro, distintamente saluto^{si} ~~l'amo~~

Francesca
Rm

5. lotto
126 C/I
FASANO

Avv. VITTORIO PALERMO

BRINDISI

Viale Liguria - Pal. Coop. Lunedì - Tel. 21831

Brindisi: 29.1.1969

Sig. Giannoccare Bartolo
-Largo Don Minzoni 6-
Case Pop. -Lotto 5°-Sc.C/1

72013 -F A S A N O- (BR)

e p.c.

Egregio Sig. De Vicienti
-I.A.C.P.-

72100 -C i t t à- Via Casimiro 9

I vostri invii di acconti mi giungono sempre con ritardi di 10 giorni e più, contrariamente alle concessioni scritte e sottoscritte il 22.10.68, a cui vi rimando.

Vogliate rispettare tali termini, per non complicare i miei ordinati conteggi con spostamenti di date e aggiornamenti.

~~Da vostro interesse, dunque, d'ora in poi, fate in modo di spedire i vaglia postali entro il 18 di ogni mese, in modo che mi pervengano entro il 22 di ogni mese, giusta concessioni.~~

In caso contrario vi dimostrerete immeritevoli dell'intervento spiegato in vostro favore nell'ottobre scorso dal Sig. De Vicienti (che mi legge p.c.) e dal Sig. Corbini; mentre mi costringerete a non condonarvi la riduzione di £.37.440= per mie competenze.

Distinti saluti

(Avv. Vittorio Palermo)

Avv. Palermo



ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI BRINDISI

(ERETTO IN ENTE MORALE CON R. D. 13-9-1940, N. 1474)

RACCOMANDATA A.R.

Prot. N. 5110

13.1980

Al Sig. GIANNOCARO Bartolomeo

Via del Calvario, n.13 - PASANO

PASANO

OGGETTO: Alloggio popolare sito in PASANO - Largo Don MINZONI, n.6 - int.1

Richiesta documenti.-

Si chiede alla S.V. di voler presentare, entro dieci giorni dalla data di ricezione della presente, un certificato di stato di famiglia in carta semplice e una dichiarazione sostitutiva d'atto di notorietà con la quale la S.V. medesima dichiara per se e per i componenti il proprio nucleo familiare di essere in possesso dei requisiti indicati nelle lettere c) e d) del primo comma dell'art.2 del D.P.R. 30 Dicembre 1972, n.1035 e cioè:

1°) - di non essere titolare del diritto di proprietà, di usufrutto, di uso o di abitazione - nello stesso Comune o, per gli alloggi popolari compresi in un programma comprensoriale, in uno dei Comuni del comprensorio, di un alloggio adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare, ovvero - in qualsiasi località - di uno o più alloggi che, dedotte le spese nella misura del 25%, consentano un reddito annuo superiore a £.400.000-;

2°) - di non aver mai ottenuto - oltre quella per l'alloggio popolare di cui all'oggetto - l'assegnazione in proprietà o con patto di futura vendita di un alloggio costruito a totale carico o con il concorso o con il contributo o con il finanziamento agevolato - in qualunque forma concessi - dello Stato o di altro ente pubblico.

Si avverte la S.V. che, non ottemperando a quanto richiesto nel termine sopra indicato, questo Istituto sarà costretto ad iniziare nei Suoi confronti la procedura di rito volta ad accertare la sussistenza o meno di elementi atti alla pronuncia di decadenza o revoca dall'assegnazione.

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE
(Errico Ortese)

COMUNE DI CITTA'PROVINCIA DICERTIFICATO DI STATO DI FAMIGLIA
PER ASSEGNI FAMILIARI(T.U. delle norme sugli assegni familiari, Art. 38 -
Decreto interministeriale 30 agosto 1937)

Si certifica che in questa anagrafe della popolazione residente è iscritta la famiglia:

CF GIANNOCCARO Bartolomeo

1950

n.a Fasano il 20.5.1950 (110.1.1.)
cgt. Pinto Palma a Fasano
il 19.5.1956 (57.II.A.)
res. dal 28.5.1958
Via Del Calvario 13
radiotecnico

FG GIANNOCCARO Giambattista

1965

n.a Fasano il 20.5.1950 (110.1.1.)
celibeA res. dalla nascita
Via Del Calvario 13

A

MG PINTO Palma

1951

n.a Fasano il 10.5.1951 (10.1.1.)
cgt. Giannoccaro Bartolomeo a Fasano
il 19.5.1956 (57.II.A.)
res. dal 28.5.1958
Via Del Calvario 13
Casalinga

FG GIANNOCCARO Sabrina

1967

n.a Fasano il 20.5.1951 (110.1.1.)
nubileA res. dalla nascita
Via Del Calvario 13

A

FG GIANNOCCARO Filomena

1957

n.a Fasano il 20.5.1957 (110.1.1.)
nubileres. dal 28.5.1958
Via Del Calvario 13
studentessa

FG GIANNOCCARO Orsola

1971

n.a Fasano il 20.5.1957 (110.1.1.)
celibeA res. dalla nascita
Via Del Calvario 13

A

FG GIANNOCCARO Laura

1953

n.a Fasano il 10.5.1953 (10.1.1.)
nubileres. dalla nascita
Via Del Calvario 13
studentessa

A

FG GIANNOCCARO Gabriella

1960

n.a Fasano il 10.5.1960 (110.1.1.)
nubile

TOMMASO CAVALLONE

DATA res. dalla nascita COMPILATORE AL'UFFICIALE DI ANAGRAFECopia del presente certificato è stata consegnata al sottoscritto datore di lavoro il
e dallo stesso spedita all'I.N.P.S. - Sede di il 19Firma del datore di lavoro DomicilioN.B. Non costituiscono materia di certificazione le notizie concernenti la professione, arte o mestiere e la condizione non professionale (art. 30 del D.P.R. 31-1-1958, n. 136).
La qualifica del Capo Famiglia è attribuita ai soli effetti anagrafici (art. 4 del D.P.R. 31-1-1958, n. 136).

AVVERTENZE

- 1) Gli assegni familiari spettano, per le persone a carico, ai lavoratori che, nel territorio dello Stato, prestino attività alle dipendenze di terzi o siano disoccupati (e fruiscano del trattamento di disoccupazione), qualunque ne sia l'età, il sesso o la nazionalità; hanno diritto agli assegni familiari, alla stregua dei lavoratori dipendenti, i compartecipanti familiari ed i piccoli coloni.
- 2) Gli assegni spettano, nei limiti e con le condizioni stabilite dalle disposizioni in vigore:
 - a) per il coniuge; b) per i figli legittimi o legittimati, per quelli naturali legalmente riconosciuti, per quelli nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge (o nati dall'altro coniuge prima del matrimonio o legalmente da lui riconosciuti anteriormente o posteriormente al matrimonio), per i fratelli e le sorelle (anche uterini e consanguinei e compresi i figli naturali della madre), per i nipoti (in linea retta o collaterale e compresi i figli naturali di una figlia o sorella nubile legalmente riconosciuti dalla madre), per i minori regolarmente affidati dagli organi competenti ai sensi di legge e per i minori affiliati e adottati; c) per i genitori legittimi, naturali ed adottivi, per gli affilianti, per il patrigno e la matrigna e per la persona cui il lavoratore fu regolarmente affidato dagli organi competenti ai sensi di legge; d) per gli altri ascendenti in linea retta del lavoratore.
- 3) Ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni parziari, capi famiglia, gli assegni familiari spettano solo per i figli e le persone ad essi equiparate indicate alla precedente lettera b), salve le particolari condizioni stabilite dalle specifiche disposizioni di legge (particolari disposizioni sono previste in sede regionale).
- 4) Ai titolari di pensione dell'assicurazione generale obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti spettano gli assegni familiari, nei limiti e alle condizioni stabilite dalle disposizioni in vigore:
 - a) per il coniuge; b) per i figli legittimi o legittimati, per quelli naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, per quelli nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge (o nati dall'altro coniuge prima del matrimonio e legalmente da lui riconosciuti anteriormente o posteriormente al matrimonio), per i minori regolarmente affidati dagli organi competenti ai sensi di legge e per i minori affiliati o adottati.
- 5) Gli assegni familiari non spettano:
 - a) al coniuge del datore di lavoro; b) ai parenti ed affini non oltre il 3° grado del datore di lavoro, che siano con lui conviventi; c) ai lavoratori in genere indipendenti che assumano per proprio conto l'incarico di condurre a termine determinati lavori nell'interesse dei loro clienti, fatta eccezione per gli artigiani delle Regioni sarda e siciliana ai quali gli assegni competono ai sensi di particolari leggi regionali.
- 6) Per ottenere gli assegni, gli aventi diritto debbono presentare anzitutto, un certificato di stato di famiglia, redatto dal Comune di origine o di residenza sul presente modulo. Nel caso in cui la persona a carico, per cui si richiedono gli assegni, non sia convivente con il lavoratore richiedente, deve essere esibito, oltre al certificato di stato di famiglia di quest'ultimo, anche quello nel quale risulti compresa la persona a carico. Qualora, a norma dell'art. 211 della legge 19 maggio 1975, n. 151, gli assegni vengono richiesti, per i figli affidati, da persona separata o divorziata, nello stato di famiglia non deve essere compreso il nominativo del coniuge o ex coniuge.

Quando non sia sufficiente il documento di cui sopra per comprovare il diritto agli assegni, dovranno essere presentati tutti gli altri documenti che saranno indicati per i singoli casi dalle Sedi dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.

DATA IL COMPILATORE L'UFFICIALE DI ANAGRAFE

COPIA PER IL DATORE DI LAVORO: DA RESTITUIRE AL LAVORATORE IN CASO DI LICENZIAMENTO O DIMISSIONI PERCHÉ LA CONSEGNA AL SUCCESSIVO DATORE DI LAVORO PER RICHIEDERE GLI ASSEGNI FAMILIARI.

Il presente documento - da valere unicamente a fini delle prestazioni I.N.P.S. - è esente da qualsiasi tassa, è valido fino al massimo di un anno dalla data del rilascio e deve essere rinnovato ad ogni variazione della situazione di famiglia.



CITTA' DI FASANO

PROVINCIA DI BRINDISI

N.
Registro Certificati
Diritti: esatte L.
L'ECONOMO

DICHIARAZIONE

ai sensi degli artt. 2 e 4 della legge 4 gennaio 1968 n. 15 sostitutiva di certificazioni e dell'atto di Notorietà

L'anno millenovecento ttanta addì due del mese di luglio
il sottoscritto GIANNOCCARO Bartolomeo nat. o in Fasano (BR)
il 26.3.1930 residente in Fasano via del Calvario n.13

D I C H I A R A

per sé e per i propri componenti il nucleo familiare di essere in possesso dei requisiti indicati nelle lettere c e d del primo comma dello art.2 del D.P.R. 30.12.1972 n.1035.=====

FIRMA DEL DICHIARANTE

Giannoccaro Bartolomeo

La presente dichiarazione è stata resa e sottoscritta in mia presenza, previa ammonizione sulle sanzioni penali previste dall'art. 26 della legge 4-1-1968 n. 15.

L'accertamento dell'identità personale del dichiarante è avvenuta a mezzo conoscenza personale

IL FUNZIONARIO INCARICATO

[Signature]



ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
BRINDISI

(ERETTO IN ENTE MORALE CON R. D. 13-9-1940, N. 1474)

237 CP
Prot. N. 5590

li. 5590/1978

RACCOMANDATA A.R.

Al Sig. GIANNOCARO BORTOLO

560 CP. Lotta C/A. Lugo San MARCONI

FIANO (BR)

OGGETTO: Diffida per morosità _____

Si comunica che la morosità della S.V. nei confronti di questo Istituto per rate di ammortamento maturate e non versate riferentisi al l'alloggio di cui ella è assegnataria a riscatto, sito in FIANO, lotto 5, scala C, int. 1, ammonta a £. 442.996 -.

La morosità specificata è riferita a tutto il 31.12.1978.

Si diffida, pertanto, la S.V. a saldare entro e non oltre 15 giorni dalla data della presente la somma sopra indicata, avvertendola, nel contempo che nei confronti della S.V. può essere avviata, a termini di legge, la procedura di decadenza dal diritto di riscatto.--

*He e Roberto
per chiedere il
riscatto il 11/1/79
in via S. Maria
A.M.*

IL PRESIDENTE
(Errico Ortese)